

## **Deliberazione 27 novembre 2008 – ARG/elt 171/08**

### **Definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità per fasce applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 novembre 2008

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2008 recante “*Strumenti di gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione*” (di seguito: documento per la consultazione 15 settembre 2008);
- la nota della Direzione Mercati 3 ottobre 2008, prot. Autorità 29171 (di seguito: nota 3 ottobre 2008).

### **Considerato che:**

- così come previsto dal TILP, all'1 aprile 2008 ha avuto avvio la profilazione convenzionale per fasce orarie per i punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica (di seguito: punti di prelievo in bassa tensione) con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e, transitoriamente fino al 31 marzo 2009, anche per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 55 kW, per i quali avrà avvio all'1 aprile 2009 il trattamento orario;
- conseguentemente all'avvio della profilazione convenzionale per fasce orarie, l'Autorità ha modificato il TIV prevedendo che nell'ambito del servizio di maggior tutela siano applicati corrispettivi PED, a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico, differenziati per fasce orarie e per mesi o per raggruppamenti di mesi; e che detta applicazione potrà aver luogo con riferimento ai clienti finali non domestici a partire da gennaio 2009, per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5

- kW e trattati orari o per fasce, e a partire da aprile 2009, per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e trattati per fasce;
- nell'ambito del mercato libero, successivamente all'inizio della profilazione convenzionale per fasce orarie, i venditori, laddove previsto dai contratti, hanno iniziato ad applicare nei confronti dei clienti serviti prezzi per l'energia elettrica differenziati per fasce orarie;
  - a seguito degli interventi regolatori richiamati ai precedenti alinea e degli effetti dei medesimi, le associazioni rappresentative delle piccole imprese hanno segnalato esigenze di gradualità nel seppur necessario e condiviso passaggio a corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie;
  - a seguito di quanto segnalato dalle associazioni rappresentative delle piccole imprese, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 15 settembre 2008, con l'intento di definire uno strumento di gradualità, di natura transitoria, a fronte dell'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce, che non fosse distortivo della scelta da parte dei clienti tra mercato libero e maggior tutela ed indirizzato ai clienti finali titolari di punti di prelievo in bassa tensione;
  - in particolare, il documento per la consultazione 15 settembre 2008 ha proposto:
    - l'istituzione di un nuovo corrispettivo per il servizio di dispacciamento applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione serviti nel mercato libero o in maggior tutela, articolato in un elemento di segno negativo (di seguito: elemento GF-) e in uno di segno positivo (di seguito: elemento GF+);
    - che l'elemento GF- sia applicato al totale dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta, proponendo di identificare tali punti come quelli con consumi nella fascia oraria F1 pari ad almeno l'80% del totale (di seguito: clienti beneficiari);
    - che l'individuazione dei clienti beneficiari avvenga ad opera dell'utente del dispacciamento, per i punti di prelievo serviti nel mercato libero, e dell'esercente la maggior tutela, per i clienti di detto servizio, indicando come metodologie alternative per l'individuazione di tali clienti il ricorso ai dati di consumo relativi all'anno 2008, laddove disponibili, o l'utilizzo dei dati di misura mensilmente inviati dall'impresa distributrice;
    - che l'elemento GF- sia calcolato come differenza tra la spesa unitaria per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica sostenuta da un cliente rappresentativo dei clienti beneficiari e una spesa unitaria di riferimento, determinata alternativamente secondo il profilo usato per la definizione dei corrispettivi PED monorari applicati ai clienti in maggior tutela, o secondo il profilo del cliente il cui consumo nelle ore della fascia F1 è pari all'80% del totale; e che tale elemento sia eventualmente differenziato in scaglioni di consumo al fine di dare parziale attenuazione all'incentivo dei clienti finali a spostare, laddove possibile, i propri consumi tra le fasce orarie in funzione dell'applicazione o meno dello strumento proposto;

- che l'elemento GF+ sia determinato in base alle esigenze di gettito necessario per operare la restituzione effettuata mediante l'elemento GF- e sia applicato al totale dell'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo in bassa tensione; e che, eventualmente, esso sia fissato pari a zero per i punti di prelievo per i quali, posto il passaggio a corrispettivi di vendita differenziati per fasce, la sua eventuale applicazione comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato con corrispettivi di vendita monorari;
- che entrambi gli elementi GF- e GF+ siano definiti prima dell'inizio del periodo di applicazione ed eventualmente rivisti trimestralmente in occasione degli aggiornamenti delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
- che l'applicazione dello strumento di gradualità abbia una durata massima di dodici mesi a partire dall'1 gennaio 2009 e conclusione certa il 31 dicembre 2009;
- con la nota 3 ottobre 2008 il Direttore Mercati ha inviato una richiesta dati alle imprese distributrici nei cui ambiti territoriali l'installazione e la messa in servizio di contatori elettronici risulta in uno stato maggiormente avanzato, al fine di raccogliere informazioni di dettaglio circa i profili di prelievo dei clienti finali con punti di prelievo in bassa tensione.

**Considerato, inoltre, che:**

- in risposta al documento per la consultazione 15 settembre 2008 le associazioni rappresentative delle piccole imprese hanno manifestato generale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità, pur sottolineando l'esistenza di alcuni clienti, non rientranti tra i clienti beneficiari, per i quali risulta impossibile spostare i consumi tra le diverse fasce e, pertanto, permane un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato con prezzi monorari;
- in merito ad alcuni aspetti puntuali del documento per la consultazione 15 settembre 2008, per quanto attiene:
  - la valorizzazione della spesa unitaria di riferimento necessaria al calcolo dell'elemento GF-, alcune associazioni delle piccole imprese hanno dichiarato di preferire che essa sia fatta in base al profilo usato per la definizione dei corrispettivi PED monorari applicati ai clienti in maggior tutela, altre associazioni che sia fatta in base al profilo del cliente il cui consumo nelle ore di fascia F1 è pari all'80% del totale;
  - l'eventualità di aggiornare nel corso del tempo il valore del corrispettivo GF, tutte le associazioni delle piccole imprese, tranne una, si sono dichiarate favorevoli e, tra queste, una ha proposto che l'aggiornamento avvenga su base semestrale e non in occasione di ogni aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela;
  - la durata dell'applicazione dello strumento di gradualità, generalmente le associazioni delle piccole imprese hanno concordato in merito al fatto che tale strumento debba avere natura transitoria e sia applicato solo per l'anno 2009, ma al riguardo un'associazione ha segnalato l'opportunità che la durata sia valutata in corso di applicazione e commisurata al raggiungimento degli obiettivi di gradualità;

- in risposta al documento per la consultazione 15 settembre 2008 gli operatori del mercato libero e gli esercenti la maggior tutela hanno segnalato che la proposta dell'Autorità:
  - richiede un adeguamento dei sistemi di fatturazione i cui tempi non risultano compatibili con la data prevista per l'entrata in vigore dell'intervento (1 gennaio 2009);
  - comporta un aggravio degli oneri amministrativi e gestionali dovuti alla necessità di individuare i clienti beneficiari, soprattutto nell'ipotesi in cui l'identificazione debba avvenire sulla base dei dati di misura mensilmente trasmessi dalle imprese distributrici;
  - prevede un'applicazione che, nell'ipotesi in cui l'identificazione sia fatta in base ai dati di misura mensilmente trasmessi dalle imprese distributrici, potrebbe risultare poco chiara al cliente finale laddove questi, in ragione della struttura dei propri consumi, non rientrasse continuativamente tra i clienti beneficiari;
- a fronte delle criticità sopra evidenziate, gli operatori del mercato libero e gli esercenti la maggior tutela hanno proposto l'adozione di strumenti di gradualità che non comportino la necessità di individuare puntualmente i clienti beneficiari, riducano gli oneri gestionali e amministrativi, minimizzino le necessità di adeguamento dei sistemi di fatturazione, permettendone in tal modo l'avvio dal mese di gennaio 2009.

**Considerato, infine, che:**

- lo strumento di gradualità che risponde alle esigenze di cui al precedente alinea (di seguito: strumento alternativo) si sostanzia nell'articolazione del corrispettivo GF in fasce orarie, secondo un corrispettivo unitario di segno negativo applicato nella fascia oraria F1 e secondo corrispettivi unitari di segno positivo applicati nelle fasce orarie F2 ed F3;
- dal punto di vista dell'efficienza:
  - lo strumento di gradualità proposto nel documento per la consultazione 15 settembre 2008, nel prevedere la non applicazione dell'elemento GF+ ai clienti per i quali, posto il passaggio a una struttura di corrispettivi per fasce orarie, l'applicazione del citato elemento GF+ comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato correntemente sulla base di corrispettivi monorari, creerebbe un intervallo all'interno del quale i clienti sosterebbero una spesa che riflette il costo dai medesimi provocato, e conseguentemente un aumento dell'efficienza;
  - viceversa, lo strumento alternativo estende a tutti i clienti finali con una quota di consumi nelle ore della fascia F1 superiore al valore medio della quota di consumi in tale fascia dell'insieme dei clienti trattari orari o per fasce un beneficio in termini di riduzione della spesa altrimenti sostenuta in ipotesi di applicazione dei soli prezzi differenziati per fasce senza alcun intervento di gradualità;
  - tuttavia, lo strumento alternativo minimizza la convenienza, e dunque l'incentivo, allo spostamento, laddove possibile, dei consumi tra le fasce orarie in funzione della sua applicazione o meno;
- dal punto di vista dell'equità:

- sia lo strumento presentato nel documento per la consultazione 15 settembre 2008 che lo strumento alternativo presentano il limite di lasciare in capo ai clienti con consumi concentrati nelle ore delle fasce F2 ed F3 l’aggravio derivante dall’esigenza di alimentare la necessità di gettito generata dal meccanismo;
- nel caso di adozione dello strumento alternativo l’aggravio sarebbe tanto maggiore quanto più alta è la quota di consumi nelle fasce orarie F2 ed F3;
- dal punto dei diversi soggetti del mercato, lo strumento alternativo:
  - è immediatamente applicabile sia nel mercato libero che nell’ambito del servizio di maggior tutela dall’1 gennaio 2009;
  - può risultare di più facile comprensione per il cliente finale;
  - minimizza gli oneri amministrativi e gestionali degli operatori del mercato libero e degli esercenti la maggior tutela.

**Ritenuto opportuno:**

- tenuto conto delle esigenze manifestate dai clienti finali, definire uno strumento di gradualità che possa trovare applicazione già a partire dall’1 gennaio 2009 e che al contempo minimizzi, a vantaggio sia degli operatori che dei clienti finali, gli oneri gestionali e amministrativi del sistema;
- istituire un corrispettivo per il servizio di dispacciamento denominato GF (di seguito: corrispettivo GF) articolato in un corrispettivo unitario di segno negativo nella fascia oraria F1 (contributo relativo all’energia elettrica prelevata nella fascia oraria F1) e due corrispettivi unitari di segno positivo nelle fasce orarie F2 ed F3 (pagati dall’energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F2 ed F3); e che il corrispettivo GF sia applicato a tutti i punti di prelievo in bassa tensione serviti nel mercato libero o in maggior tutela trattati orari o per fascia ai sensi del TILP;
- definire l’entità del corrispettivo unitario applicato all’energia elettrica prelevata nella fascia oraria F1 come la differenza tra la spesa unitaria per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica sostenuta dal cliente medio definito sulla base di consumi nella fascia oraria F1 superiori al 75% del totale e la spesa unitaria per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica sostenuta da un cliente rappresentativo con una quota di consumi nella fascia F1 pari al 75% del totale; e che tale corrispettivo sia fisso durante tutto il periodo di applicazione;
- tenuto conto del profilo medio dei clienti trattati orari o per fasce, così come stimato in esito all’analisi delle risposte alla nota 3 ottobre 2008, determinare l’entità del corrispettivo unitario applicato all’energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F2 ed F3 in modo tale da garantire la copertura della necessità di gettito generata dalla restituzione di cui al precedente alinea, prevedendo altresì che tale corrispettivo possa essere aggiornato in base alle esigenze di gettito;
- prevedere che il corrispettivo GF istituito con il presente provvedimento sia applicato:
  - dagli esercenti la maggior tutela ai clienti finali della tipologia 2.3, lettera c), del TIV trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;
  - dagli utenti del dispacciamento all’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione dai medesimi serviti trattati orari o per

fasce ai sensi del TILP, ad esclusione dei punti di prelievo cui è erogato il servizio di salvaguardia;

- prevedere che ciascun esercente la maggior tutela versi alla Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa), se positivo, o riceva dalla Cassa, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
- prevedere che ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, versi a Terna, se positivo, o riceva da Terna, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
- prevedere che la Cassa provveda ad erogare a Terna, se negativo, e che Terna provveda a pagare alla Cassa, se positivo, l'ammontare corrispondente all'applicazione del corrispettivo GF;
- modificare il TIV e la deliberazione n. 111/06 al fine di recepire quanto previsto dal presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione **“corrispettivi PED non monorari”**, è aggiunta la seguente definizione:

**“• corrispettivo GF (gradualità fasce)** è il corrispettivo di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh e differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, a garanzia della gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti non domestici connessi in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica;”;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente articolo:

### **“Articolo 26**

#### *Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009*

26.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, le condizioni economiche di cui all'articolo 7 comprendono il corrispettivo GF.

26.2 Il corrispettivo GF è applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, a decorrere dall'applicazione dei corrispettivi PED non monorari. I valori del corrispettivo GF sono fissati nella tabella 9.

26.3 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'esercente la maggior tutela versa alla Cassa, se positivo, o riceve dalla Cassa, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF.

26.4 Il gettito di cui al comma 26.3 alimenta il Conto oneri per la gradualità. Il Conto è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna e derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.”;

c) dopo la Tabella 8 è inserita la seguente Tabella 9:

**Tabella 9: Corrispettivo GF di cui al comma 26.2**

Clienti della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) aventi diritto alla maggior tutela	GF (centesimi di €/kWh)		
	F1	F2	F3
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP serviti in maggior tutela e con applicazione di corrispettivi PED non monorari o punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP e serviti nel mercato libero	- 0,482	0,435	0,435
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP serviti in maggior tutela per i quali non è prevista l'applicazione di corrispettivi PED non monorari	0,000	0,000	0,000
• Punti di prelievo con trattamento monorario ai sensi del TILP serviti in maggior tutela o nel mercato libero	0,000	0,000	0,000

2. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 111/06:

a) dopo l'articolo 74 è introdotto il seguente articolo:

**“Articolo 75**

*Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009*

75.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

a) l'ammontare del corrispettivo di gradualità applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e alimentati in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, diversi dai punti di prelievo di illuminazione pubblica, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia;

b) gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo.

75.2 Il corrispettivo è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui comma 75.4 all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo di cui al comma 75.1.

75.3 Entro i medesimi termini previsti per l'anno 2009 per il pagamento dei corrispettivi di dispacciamento, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, il corrispettivo di cui al precedente comma.

75.4 I valori del corrispettivo di cui al comma 75.2 sono pari ai valori della Tabella 9 del TIV.”;

3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo della deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

27 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis